



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 32 Reg. Delibere in data 31/07/2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgv. 267/00)

**N. Reg.** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna ove viene esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari.

**Addi,** \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO  
Segretario comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di  
Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara  
aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i  
Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare  
sull'oggetto sopraindicato

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2014

## PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAG. MARCASSA EDDO

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA

Relaziona il Vice Sindaco, Silvana Boer, evidenziando che le aliquote IMU e le relative detrazioni sono rimaste immutate rispetto a quelle già in vigore, che per quanto riguarda la TASI si applica lo 0,10% come aliquota base, lo 0,15% per l'abitazione principale e pertinenze e lo 0,10% sui fabbricati rurali strumentali, che sono esentati i fabbricati posseduti da anziani e disabili ricoverati in casa di riposo; evidenzia, altresì che con il gettito previsto dalla TASI si copre circa il 73% dei costi relativi ai servizi individuati come indivisibili; precisa, infine, che le aliquote applicate sono state condivise anche con le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati che, nel corso del recente incontro avuto con l'Amministrazione comunale, le hanno ritenute eque.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

**Cons. Redigolo:** osserva che per la TASI si applica un aumento sulla prima casa; si dichiara contrario ad introdurre nuove tassazioni; afferma di aver visto un documento del Sindaco uscente, Zanchetta, dove si diceva che il bilancio del Comune era in buona salute e non necessitava di incrementi fiscali.

**Vice Sindaco Boer:** osserva che il Sindaco Zanchetta faceva riferimento alla situazione contabile di cassa, mentre qua si parla della necessità di far quadrare il bilancio, relativamente alla parte corrente e della necessità di recuperare i 550 mila euro necessari per l'equilibrio del bilancio; precisa che quello che diceva Zanchetta non è la piena verità, poichè se non si applicava la TASI non si poteva chiudere il bilancio e che tale situazione l'avevano anche rappresentata in campagna elettorale; ricorda che viene a pesare sul bilancio la rata di 200 mila euro di ammortamento del leasing del palazzetto dello sport, che stante la situazione si è stati il più equilibrati possibile, facendo sì che tutti verranno a pagare in base al reddito posseduto.

**Cons. Redigolo:** osserva che si poteva operare sui costi.

**Vice Sindaco Boer:** ricorda che si è già a luglio e lavorare sulla riduzione della spesa con un bilancio già quasi interamente impegnato non è facile e non è facile recuperare 600 mila euro con i risparmi; che si sta già valutando l'impostazione del bilancio 2015 e le economie ottenibili.

**Cons. Redigolo:** dichiara che intanto quest'anno esprime voto contrario.

**Cons. Rorato:** osserva che non è del parere che in campagna elettorale era stato detto che non sarebbero state aumentate le tasse; preannuncia voto contrario; evidenzia che quello che aveva affermato il Sindaco Zanchetta sulla situazione contabile era vero, se però la nuova amministrazione vuole vivere più tranquillamente aumenta le tasse.

**Vice Sindaco Boer:** chiede che le venga specificato allora dove si prendevano i 600 mila euro mancanti per la quadratura del bilancio; evidenzia altresì che nessuno dell'attuale maggioranza ha mai detto che non sarebbero mai state aumentate le tasse.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito anziriportato.

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote IMU e TASI e applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, dando atto che la tariffa TARI è fissata dal CIT -TV1

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta comunale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- | la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ed uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che continuano quindi ad essere soggetti al pagamento dell'IMU;
- | l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- | la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art.1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, misura fissata dal regolamento per l'applicazione della IUC - componente TASI - approvato nella seduta odierna;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**DATO ATTO** che in data odierna è stato approvato il regolamento per l'applicazione della I.U.C. - Imposta Unica Comunale -;

**VISTO** che l'art. 33 del predetto regolamento dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI deve individuare anche i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura la tassa sui servizi indivisibili è diretta;

**Ritenuto** individuare i seguenti servizi ed i relativi costi:

Polizia locale	217.050,00
Gestione del territorio e ambiente	122.250,00
Viabilità, trasporti e illuminazione pubblica	387.350,00

Servizio cimiteriale	24.100,00
TOTALE	750.750,00

**VISTA** la deliberazione n. 66 del 07/07/2014 con al quale la Giunta Comunale ha proposto l'applicazione delle seguenti aliquote:

**Imposta municipale propria (IMU) – Conferma aliquote anno 2013**

Aliquota base	0,89%
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,40%
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	0,40%
Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	0,40%
Aliquota per terreni agricoli	0,76%
Aliquota per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1 <sup>^</sup> (genitori/figli e viceversa) e relative pertinenze nella misura massima di una unità per quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7	0,76%

**detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014**

Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata	€ 200,00
Detrazione per l'unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale	€ 200,00
Detrazioni per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota base	0,10%
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,15%

Aliquota fabbricati rurali strumentali	0,10%
Aliquota fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (a condizione che non risultino occupati) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari	0,00 %

**VISTO** che l'applicazione delle aliquote TASI consente un introito di €. 550.000,00 permettendo la copertura dei costi sopra individuati per una percentuale 73,26%;

**Per quel che riguarda la TARI:** il Consorzio C.I.T. TV1, sta tuttora svolgendo, tramite la propria controllata Savno s.r.l., la gestione integrata ed unitaria in ambito consortile dei rifiuti, per quanto attiene alle attività di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle correlate attività di applicazione/riscossione delle relative tariffe;

**VISTO** il parere del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000, riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 2 contrari (Cons. Redigolo e Rorato) e n. 2 astenuti (Cons. De Bianchi e Nardi) espressi per alzata di mano (il Cons. Furlan esprime voto verbale) dai n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti.

#### DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di approvare, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni IMU 2014 (conferma aliquote 2013) e TASI come nelle premesse dettagliatamente specificate;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non supera l'aliquota massima consentita per l'applicazione dell'IMU;
4. di dare atto altresì, che i servizi i cui costi vengono coperti dell'introito della TASI sono quelli dettagliatamente riportati nelle premesse del presente atto e che l'introito permette una copertura pari al 73,26% degli stessi;
4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs 28/9/1998 n. 36, tenuto dal MEF, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. PARISI VINCENZO

\*\*\*\*\*